

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 21 Novembre 2007 N. 37**

**Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo. pag. 404**

**REGOLAMENTO REGIONALE 8 Novembre 2007 N. 6**

**Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia). pag. 418**

**DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA 21.11.2007 N. 2**  
**Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo**  
**della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza**  
**e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immi-**  
**grati).**

**pag. 493**

## **LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007 N. 37**

### **Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:
  - a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;
  - b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;
  - c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;
  - d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;
  - e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
  - f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
  - g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

##### **Articolo 2 (Attività agrituristiche)**

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristica" e la qualifica di "operatore agrituristico" sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.
4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:
  - a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;
  - b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge

regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa);

- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.
5. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell'educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'articolo 12.
6. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

### **Articolo 3**

#### **(Attività di pescaturismo e ittiturismo)**

1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
2. Si intende per ittiturismo l'attività connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, nei limiti definiti dall'articolo 11, e consistente nelle attività di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche.
3. Le denominazioni di "pescaturismo" e "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' AGRITURISTICA**

#### **Articolo 4**

#### **(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)**

1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:
  - a) l'azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;
  - b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l'allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l'espletamento delle specifiche attività agrituristiche.
4. Nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:
  - a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;

- b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.
5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.
  6. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.
  7. Le modalità di apertura dell'attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 12 e comunque l'apertura dell'attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell'arco dell'anno.

### **Articolo 5 (Immobili destinati all'attività agrituristica)**

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia.
2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:
  - a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;
  - b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230 bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agrituristico ai sensi del comma 3.
3. Le zone a prevalente interesse agrituristico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:
  - a) i territori dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;
  - b) i territori dei comuni individuati dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agrituristica fabbricati edificati da meno di dieci anni.
5. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.
7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l'accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica. L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello

preesistente. In tale ipotesi l'immobile è soggetto a vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.
10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all'agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003 n. 38).

#### **Articolo 6 (Ospitalità in camere e unità abitative)**

1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.
2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonché una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.
3. Fatto salvo quanto già autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agrituristici devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.
4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.

#### **Articolo 7 (Ospitalità in spazi aperti)**

1. L'ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio.
2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d'acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 1, anche tenuto conto delle diverse tipologie dei mezzi di soggiorno autonomo.
3. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola.

#### **Articolo 8 (Norme igienico-sanitarie)**

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell'applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie

- competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto. Per quantitativi superiori è necessario l'attivazione di uno specifico laboratorio.
  3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l'uso della cucina domestica.
  4. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.
  5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto come previsto dal regolamento di cui all'articolo 12.

### **Articolo 9**

#### **(Elenchi regionali degli operatori agrituristici)**

1. La Regione istituisce l'elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il prosieguo amministrativo previsto dall'articolo 10.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.
4. L'iscrizione è consentita anche con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12 attraverso apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione effettuando le opportune verifiche.
6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica, nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
7. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
  - a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
  - b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;
  - c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.
8. La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.
9. Qualora l'azienda agricola che esercita l'attività agrituristica non si configuri come azienda agriturstico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

### **Articolo 10**

#### **(Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche)**

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal Comune ove viene svolta l'at-

tività medesima. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa dal Comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 9, che provvedono alle relative annotazioni in un'apposita sezione dello stesso.

2. L'autorizzazione specifica le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. E' possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.
3. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'articolo 15.
4. Sono consentite, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12, forme di immediato avvio delle attività da parte delle ditte interessate a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
5. Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, a darne comunicazione alla Regione. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

### **TITOLO III ATTIVITA' DI PESCATURISMO E ITTITURISMO**

#### **Articolo 11 (Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo)**

1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'articolo 3, risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 2.
2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:
  - a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte;
  - b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale o mediante l'utilizzo dell'abitazione del pescatore.
3. La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale.
4. E' istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 2.
5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e degli elenchi regionali nonché di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta. Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
7. Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l'attività agriturbistica, per quanto compatibili.
8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività ittiturbistica.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

### **Articolo 12 (Regolamenti)**

1. Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
  - a) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 9 ivi comprese quelle previste dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
  - b) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
  - c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agriturbistica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;
  - d) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l'attività agriturbistica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività agricola;
  - e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agriturbistica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
  - f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agriturbistica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;
  - g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica;
  - h) le modalità per avvalersi della dichiarazione di inizio attività a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
  - i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agriturbistiche;
  - j) le modalità di apertura dell'attività agriturbistica;
  - k) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 2 comma 5;
  - l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:
  - a) modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
  - b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
  - c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
  - d) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;
  - e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
  - f) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;
  - g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
  - h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
  - i) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
  - j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autoriz-

- zazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
- k) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni;
  - l) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
  - m) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
  - n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

### **Articolo 13**

#### **(Attività di studio e di ricerca e formazione professionale)**

1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.

### **TITOLO V**

#### **OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI**

### **Articolo 14**

#### **(Obblighi)**

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 deve:
- a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
  - b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
  - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
  - d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
  - e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
  - f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione notificandola al Comune;
  - g) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
  - h) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dal regolamento, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
  - i) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui agli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;
  - j) comunicare alla Provincia i dati previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale);
  - k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dal regolamento di cui all'articolo 12.

### **Articolo 15**

#### **(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

1. Il Comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'articolo 14.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:
- a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
  - b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall'elenco regionale;

- c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione e alla Comunità montana o al Consorzio dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.

#### **Articolo 16 (Vigilanza e controlli)**

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 9 comma 5 e all'articolo 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

#### **Articolo 17 (Sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500.
2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione, di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE**

#### **Articolo 18 (Contributi)**

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed itturistiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.
3. La Regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")).
4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente

motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.

5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente ai contributi alle aziende agrituristiche, sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

#### **Articolo 19 (Norma finanziaria )**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio all'Area II-Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale e all'Area XIII-Agricoltura, Economia Montana-U.P.B. 13.107 che assume la denominazione "Spese per i Servizi di Sviluppo Agricolo", Area XIV-Industria e piccola e media impresa-U.P.B. 14.204, che assume la denominazione "Interventi a favore dell'attività della pesca e dell'acquacoltura marittima, dell'agriturismo, del pescaturismo, dell'ittiturismo".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 6 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 - Spesa per le deleghe ad Enti locali.

#### **Articolo 20 (Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di cui all'articolo 12.

#### **Articolo 21 (Norme abrogative e transitorie )**

1. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell'agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 comma 1.
2. Restano valide le iscrizioni all'elenco regionale istituito dall'articolo 7 della l.r. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell'articolo 9 della l.r. 33/1996 per l'esercizio dell'attività agriturbistica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
4. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 12, alle disposizioni previste dalla presente legge.
5. Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'elenco regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 17 febbraio 2006, non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l'attività, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 21 NOVEMBRE 2007

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 77 in data 29 giugno 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 284;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 3 luglio 2007;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'8 ottobre 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 ottobre 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato con emendamenti a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2007;*
- g) *le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge stessa.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (CONS. G. CONTI)

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*La finalità perseguita dal presente disegno di legge consiste nell'innovare la precedente disciplina regionale in materia di agriturismo, adottata oltre dieci anni fa, adeguandola ai nuovi indirizzi della politica europea e nazionale che mirano a sviluppare il concetto di multifunzionalità dell'azienda agricola, ed integrandola con la normativa delle attività affini del pescaturismo ed ittiturismo, mutuata dalla legislazione statale.*

*Per pescaturismo deve intendersi l'attività esercitata dai pescatori che imbarcano persone non facenti parte dell'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, mentre per ittiturismo deve intendersi l'attività esercitata dai pescatori che, nelle proprie abitazioni o in altre strutture di cui hanno la disponibilità, forniscono ospitalità e/o ristorazione o svolgono attività ricreative, didattiche e culturali.*

*Viene ribadito che l'attività agrituristica deve essere necessariamente connessa e complementare con le attività agricole dell'azienda, per rafforzare il concetto di centralità dell'azienda agricola. Analogamente per le attività di pescaturismo e ittiturismo viene affermato il principio che tali attività devono risultare accessorie a quella della pesca che deve rimanere principale.*

*Parallelamente, si vuole sostenere il ruolo dell'agriturismo, pescaturismo e ittiturismo nel territorio e sulla costa ligure, non solo come attività di ristorazione ed ospitalità ma anche come "agente dello sviluppo del territorio rurale" e di valorizzazione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, anche sotto gli aspetti socio-culturali.*

*Proprio in questa ottica, sono state apportate significative novità rispetto alla disciplina precedente, tra le quali si segnalano, ad esempio, l'introduzione come attività agrituristica a se stante e non più subordinata all'ospitalità e/o ristorazione, dell'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche con particolare riguardo alla realizzazione delle fattorie didattiche; in tal modo la Regione intende favorire la risco-*

*perta del valore educativo, culturale ed ecologico dell'agricoltura e del mondo rurale con l'incentivazione del ruolo formativo e informativo dell'imprenditore agricolo.*

*Un'altra significativa novità introdotta è costituita dal fatto che l'azienda agricola o ittica diventa un punto di riferimento importante non solo per la promozione dei prodotti frutto del proprio lavoro, ma anche per la valorizzazione dei prodotti delle altre aziende agricole e ittiche operanti sul territorio ligure; del pari significativa la novità costituita dall'introduzione delle attività di pescaturismo ed ittaturismo per tutelare, qualificare e valorizzare le attività della pesca, con modalità, limiti e prescrizioni in analogia con quelli previsti per l'agriturismo, ove compatibili. Anche per tali attività viene prevista l'autorizzazione comunale e l'iscrizione in appositi elenchi regionali.*

*La disciplina di dettaglio viene rinviata ai regolamenti di attuazione della legge, adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia.*

*Oggi l'agriturismo ha raggiunto un livello tale da dover guardare non più soltanto al proprio maggior sviluppo, ma da dover puntare in primo luogo ad una maggiore qualificazione ed identificazione e, proprio in tal senso, sono proposte misure atte a promuovere un innalzamento del livello qualitativo del servizio e delle strutture nonché un rafforzamento ulteriore del legame con il territorio, anche in considerazione delle crescenti aspettative ed esigenze degli utenti del settore e della necessità di favorire una maggiore selezione dell'offerta.*

*L'imprenditore agricolo non è più soltanto colui che coltiva il fondo ma anche colui che, nell'ambito delle così dette "attività connesse", è capace di fornire beni e servizi di qualità nel rispetto delle tradizioni e delle tipicità del territorio in cui esercita la propria attività, contribuendo attivamente alla valorizzazione, alla tutela del paesaggio rurale ed anche alla divulgazione e diffusione dei prodotti tipici e locali della Liguria.*

*Per tali motivi gli operatori agrituristici devono essere supportati con adeguate misure quali i corsi di formazione, che permettano agli operatori di sviluppare in maggior grado le qualità legate alla funzione ricettiva, coniugando l'ospitalità con la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e delle opportunità di svago offerte dall'azienda e dal suo territorio.*

*Per le medesime ragioni analoghi interventi sono, specularmente, da estendersi anche al pescaturismo ed all'ittaturismo, rendendole attività degne di nota.*

*Infine, il disegno di legge comprende una definizione del sistema dei controlli dell'attività agrituristica. In questi ultimi anni si sono, infatti, diffuse attività abusive che devono essere segnalate e sanzionate con efficacia.*

*Per i motivi dianzi delineati si auspica che il presente disegno di legge venga accolto da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Cons. G. Garibaldi)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Era sicuramente necessaria una revisione della normativa vigente, ma con cambiamenti innovativi che avessero come fine primario la tutela del territorio, senza esporlo a rischi di speculazione e di cementificazione incontrollata, che incentivassero la creazione di nuovi posti di lavoro, senza però creare confusione nel settore, snaturando le caratteristiche fondamentali per cui l'agriturismo era nato quale diversificazione della ricettività tradizionale, salvaguardando la tipicità del territorio, la naturalezza e semplicità dell'offerta turistica.*

*Purtroppo a nostro parere, e da quanto evinto durante le audizioni in commissione, anche per la maggior parte dei soggetti appartenenti al settore agrituristico auditi, questa legge ha parecchi punti che ci trovano in totale disaccordo.*

*Relativamente a quanto indicato nell'art. 5, che regola i requisiti degli immobili destinati all'attività agrituristica, è per noi pregiudizievole consentire, per l'attività agrituristica, l'utilizzo di fabbricati o parti di essi esistenti prima della data di iscrizione all'albo.*

*Questo comporta "Potenzialmente" l'utilizzo di fabbricati di nuova costruzione, a discapito del patrimonio edilizio già esistente, indebolendo la possibilità di preservare e recuperare il patrimonio rurale tradizionale, che nella precedente legge, almeno, veniva protetto dai parametri di "Vetustà".*

*Inoltre la possibilità di utilizzo di fabbricati ubicati al di fuori del fondo, snatura la caratteristica, direi primaria, dell'accoglienza agrituristica, dove lo scopo principale è accogliere l'ospite in un ambiente tipicamente rurale, a contatto con la natura, immerso nei sapori e colori della campagna e delle colline del nostro territorio, offrendogli la degustazione di piatti e prodotti tipici e naturali.*

*Altro punto è il posticipare molte e fondamentali decisioni, come i limiti di ospitalità e ristorazione, ad un regolamento attuativo, che sicuramente non ha la stessa forza normativa e condivisione di decisioni e giudizi di una legge approvata dal Consiglio regionale.*

*Inoltre esiste la forte possibilità che al momento della stesura del regolamento non venga dato ampio spazio a nuove discussioni di confronto e concertazioni fra le parti interessate.*

*Tutto ciò considerato si conferma e si ribadisce il parere negativo all'approvazione di questo testo, che così come è formulato, pur introducendo per la prima volta norme che regolano anche le attività di ittiturismo e pescaturismo, per la parte relativa alla regolamentazione dell'agriturismo, non riesce ad apportare nuovi ed efficaci contributi, anzi crea una notevole confusione nel settore della ricezione turistica e comporta un grande rischio di speculazioni edilizie, rendendo ancora più difficile la possibilità di un nuovo e forte rilancio del settore, specialmente nell'entroterra.*

*Relazione di minoranza (Cons. M. Marcenaro)*

*Il ddl in oggetto che regola le attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo presenta alcuni aspetti negativi.*

*Nonostante il ddl normi per la prima volta in Liguria l'attività di pescaturismo e ittiturismo in ottemperanza all'articolo 12 della Legge nazionale 96/2006 "Disciplina dell'agriturismo" presenta aspetti negativi perché per quanto riguarda l'agriturismo si ritiene non vi siano elementi migliorativi rispetto alla normativa precedente la l.r.33/96 "Disciplina dell'agriturismo".*

*Si evidenzia che questa valutazione è stata segnalata e sostenuta da due su tre delle principali organizzazioni professionali agricole la Coldiretti e Confagricoltura che rappresentano la maggior parte degli addetti in agricoltura.*

*In particolare i motivi di preoccupazione sono legati ai seguenti articoli:*

*Articolo 4 (criteri e limiti dell'attività agrituristica) comma 1 lettera a*

*dove si definiscono le 0,5 unità lavorative uomo (ULU) quale soglia di accesso per presentare domanda di attività agrituristica. Si ritiene insufficiente questo limite per la competitività e la sussistenza dell'azienda agricola, questa soglia di accesso avrebbe dovuto essere elevata a 1 ULU.*

*Articolo 5 (immobili destinati all'attività agrituristica)*

*Due sono gli aspetti più critici di questo articolo:*

- 1. Viene concessa la possibilità di utilizzare fabbricati esistenti prima della data di iscrizione all'albo delle aziende agrituristiche, questo comporta il mancato utilizzo di immobili con una certa "anzianità" mancando l'obiettivo di tutelare il patrimonio edilizio esistente come previsto dalla precedente l.r.33/96.*
- 2. Possono essere utilizzati immobili fuori dal fondo agricolo senza un particolare vincolo di ruralità o di legame con l'attività agricola. Questo punto è l'aspetto più problematico del disegno di legge. Si consente con questa norma di esercitare nelle zone urbane l'attività agrituristica slegandola completamente dal*

*necessario legame con il mondo agricolo e rurale.*

#### Articolo 12 (regolamenti)

*si rimanda ai regolamenti la definizione di diversi aspetti di principio che dovrebbero essere fissati in legge, in particolare i limiti dell'attività di ospitalità e di ristorazione .*

*Questi importanti aspetti non dovrebbero essere rimandati ad un regolamento ma definiti subito per evitare di confondere l'attività agrituristica con un modello di ospitalità diffusa che mal si adatta ad un corretto concetto di agriturismo*

*Relazione di minoranza (Cons. A. Saso)*

*Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,*

*come sottolineato e più volte rimarcato in sede di audizione dagli stessi Rappresentanti del settore Agrituristico, dalle Associazioni degli Agricoltori, e dagli ambientalisti, la nuova disciplina dell'Attività Agrituristica è ben lontana dalla filosofia che aveva portato alla nascita degli agriturismi in Liguria e ne tradisce lo stesso spirito. Va contro ogni logica di valorizzazione e tutela del patrimonio rurale del nostro entroterra, che al contrario, con questo tipo di ricettività turistica si dovrebbe salvaguardare.*

*Tra i punti non convincenti della legge citiamo, in particolare, la mancanza di un massimo di posti letto e di coperti, limiti che ora vengono demandati al regolamento di attuazione, svuotando di fatto la legge di una sua parte essenziale, richiesta peraltro anche dagli operatori del settore a garanzia del mantenimento di una connotazione familiare della gestione della struttura.*

*Inoltre la nuova disciplina, prevedendo la possibilità di utilizzare per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi, con qualsivoglia caratteristiche, già esistenti sul fondo, con possibilità di espanderne la cubatura, favorirà la cementificazione del territorio, soprattutto nelle aree più significative da un punto di vista paesaggistico. Il mantenimento, al contrario, di un limite di vetustà degli edifici avrebbe potuto garantire un legame tra strutture aziendali e territorio rurale oltre a favorire scelte serie e ponderate da parte dell'imprenditore realmente intenzionato a condurre un'azienda agrituristica.*

*Al contrario l'utilizzo e l'ampliamento pressoché indiscriminato, delle costruzioni esistenti consentirà interventi su non meglio definiti manufatti agricoli, favorendo la possibilità di manovre speculative e comunque non in armonia con il tessuto insediativo locale.*

*Assolutamente centrale la questione della effettiva applicabilità del vincolo nella destinazione d'uso per 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato delle possibilità di ampliamento al verificarsi di particolari condizioni, quali, ad esempio, l'interruzione di attività prima del compiersi del periodo decennale di vincolo. Qualora il parere legale richiesto non chiarisse i forti dubbi sollevati, l'apposizione del vincolo sulla carta con tutte le ragioni che lo motivano risulterebbero essere solo inutili parole per rendere più accettabile una legge del tutto invida.*

*Grave appare inoltre la filosofia di fondo che vuole parti significative della disciplina dell' agriturismo demandata ad un futuro regolamento emanato dalla Giunta, con minori possibilità di concertazione e condivisione pubblica con le categorie interessate.*

*Ferma restando la necessità di una revisione della normativa vigente, credo sia bene rimarcare l'assoluta necessità di norme che non permettano di snaturare la tipicità dell'agriturismo, nato come diversificazione non solo dell'attività agricola, ma anche di quella ricettiva tradizionale.*

*In conclusione, il Gruppo di Alleanza Nazionale, è nettamente contrario a nuove norme che di fatto non tutelano il territorio, esponendolo anzi ad un forte rischio di speculazione, che determinano piuttosto una evidente confusione nel mondo della ricettività turistica e non permettono, specie nell'entroterra, l'effettivo rilancio di questo importante settore.*

### 3. Note agli articoli

*Note all'articolo 2*

- La legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007 n. 7;
- La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16;

*Note all'articolo 5*

- La direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975 è pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 1975 n. L 128;
- La direttiva 75/268/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. L 128 del 19 maggio 1975;
- La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 S.O.;
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 è pubblicato nella G.U. 22 aprile 2004 n. 94;
- La legge 7 marzo 2003 n. 38 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2003, n. 61.

*Nota all'articolo 8*

- La legge 20 luglio 2004 n. 189 è pubblicata nella G.U. 31 luglio 2004 n. 178.

*Note all'articolo 9*

- La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;
- La legge 27 dicembre 1956 n. 1423 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1956 n. 327.

*Nota all'articolo 14*

- La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006 n. 14;

*Nota all'articolo 17*

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;

*Nota all'articolo 18*

- Il Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998 è pubblicato nella G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006;
- La legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 è pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1978 n. 5.

### 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

*Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Settore Servizi alle Imprese Agricole*

---

---

## REGOLAMENTO REGIONALE 8 NOVEMBRE 2007 N. 6

**Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia)**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 27 settembre 2007

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 12 ottobre 2007

### EMANA

il seguente regolamento regionale:

#### **Titolo 1 Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (norme in

materia di energia) nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni nell'ambito della propria funzione di governo, definisce il sistema di certificazione energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi energetici nel settore civile.

## **Articolo 2 (Oggetto e campo di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica alle fattispecie di cui all'articolo 28 della l.r. 22/2007 e disciplina:
  - a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
  - b) i requisiti minimi del rendimento;
  - c) le prescrizioni specifiche per la certificazione energetica;
  - d) la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, la quale garantisce risultati conformi alle migliori regole tecniche;
  - e) i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici;
  - f) le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  - g) la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica.
2. Le principali fonti normative tecniche di settore applicabili per la certificazione energetica degli edifici sono individuate nell'allegato A del presente regolamento.

## **Articolo 3 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni quelle individuate all'allegato A del regolamento.

## **Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)**

1. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti:
  - a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
  - b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
  - c) il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
  - d) le caratteristiche e il fabbisogno di energia dell'impianto di climatizzazione estiva;
  - e) le caratteristiche e il fabbisogno di energia dell'impianto di illuminazione artificiale.
2. I requisiti minimi relativamente agli ambiti di cui alle lettere a) e b) sono:
  - a) per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione si adottano i valori limite, di cui all'allegato B, che a livello nazionale sono previsti solo dopo il 1° gennaio del 2010;
  - b) per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite previsti dal d.lgs 192/2005 e successive modificazioni che entreranno in vigore gradualmente rispettivamente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° Gennaio 2010 di cui all'allegato B;
  - c) per le caratteristiche costruttive dell'involucro edilizio si adottano i valori di trasmittanza limite indicati nell'allegato C del presente regolamento;
  - d) per le prestazioni degli impianti si adottano i limiti previsti dall'allegato D) del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni.

## **Titolo II – Criteri e procedure per la certificazione energetica**

### **Articolo 5 ( Raccolta dati ed informazioni)**

1. I dati e le informazioni che consentono di effettuare il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici,

in conformità ai principi di cui alla vigente UNI EN 832 - Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali ed alla raccomandazione CTI R03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico- sanitari” sviluppata dal Sottocomitato 1- Trasmissione del calore e fluidodinamica e dal Sottocomitato 6-Riscaldamento e ventilazione- del Comitato Termotecnico Italiano”, rientrano nelle seguenti macro categorie:

- a) caratteristiche tipologiche dell'edificio;
  - b) caratteristiche termiche e costruttive dell'edificio;
  - c) dati climatici;
  - d) modalità di occupazione ed uso dell'edificio;
  - e) caratteristiche dell'impianto.
2. Qualora la tipologia costruttiva edilizia non sia definibile per carenza di informazioni, in particolare per gli edifici costruiti prima del 1978, si adottano le tabelle riguardanti le trasmittanze degli elementi delle strutture di cui all'allegato E).
  3. Per gli edifici di costruzione successiva al 1978, si applicano, per l'acquisizione dei dati, le schede di cui all'allegato F1; in particolare per le strutture edilizie esistenti sono acquisite le planimetrie, la relazione tecnica di progetto e le indicazioni degli interventi di manutenzione straordinaria; in carenza di tali elementi è necessario reperire tutti i dati relativi alle murature (materiali e spessori), alle finestre (tipologia di vetri e serramenti) ed alle coperture (tipologie, materiali e spessori) nel corso del sopralluogo.
  4. Per gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria le informazioni necessarie devono essere acquisite attraverso:
    - a) la compilazione delle schede di cui agli allegati F2), F3), F4) e riguardano:
      - la tipologia dell'impianto (autonomo o centralizzato);
      - la tipologia di terminali presenti (radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, ecc.);
      - la tipologia della rete di distribuzione, nonché il sistema di regolazione della caldaia se presente (ON/OFF, centralina con sonde all'esterno, sistema di controllo per intero impianto piuttosto che per singolo ambiente);
    - b) la documentazione completa sulla caldaia (modello, anno di installazione e, se disponibile, libretto di caldaia) e, parallelamente a quanto visto per l'involucro, informazioni su interventi di ristrutturazione o ammodernamento degli impianti (con tipologia dell'intervento e anno).

## **Articolo 6**

### **(Criteri per la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici)**

1. Il presente regolamento disciplina la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.  
In particolare:
  - a) il software utilizzato deve garantire il rispetto delle normativa UNI EN 832 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) il produttore del software deve assicurare tale rispondenza attraverso un'apposita dichiarazione formale.
2. Il metodo di calcolo (allegato H) è:
  - a) basato su un bilancio energetico in regime stazionario, che come tale non considera le variazioni dinamiche di temperatura esterna ed interna nell'arco della giornata, bensì adotta un valore di progetto sia per la temperatura esterna che per la temperatura interna, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 luglio 2005 (norma concernente il regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» ) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni;

- b) tiene inoltre conto dell'effetto degli apporti solari ed interni sulla base dei dati convenzionali contenuti nella normativa di riferimento;
- c) considera il contributo degli apporti interni in forma separata, secondo le indicazioni della norma UNI 10379: -Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico convenzionale normalizzato - metodo di calcolo- attuativa dell'articolo 8, comma 3 della legge n. 10 del 1991, in funzione della superficie calpestabile riscaldata.

### **Articolo 7**

#### **(Il procedimento di calcolo del rendimento energetico degli edifici)**

1. Il procedimento di calcolo si articola nelle seguenti fasi che si realizzano con riferimento alle grandezze e al metodo di calcolo individuato all'allegato H):
  - a) Definizione dei confini dello spazio riscaldato e, se necessario, delle differenti zone e spazi non riscaldati:
    - in tale fase si identifica in maniera univoca il volume riscaldato e se ne precisano i limiti rispetto alle zone non riscaldate (ambiente esterno, ma anche ambienti interni quali vani scala, magazzini, seminterrati..);
  - b) Definizione della temperatura di progetto ed eventualmente delle modalità di funzionamento intermittente:
    - la modalità di funzionamento intermittente prevede che l'impianto abbia una potenzialità che non solo sia in grado di mantenere la temperatura di progetto, ma anche di riportare gli ambienti a tale temperatura nel caso in cui l'impianto venga spento in prefissate fasce orarie.
2. Il procedimento di calcolo stagionale si suddivide in:
  - a) Individuazione (dalla normativa) della durata convenzionale della stagione di riscaldamento e dei dati climatici:
    - la durata del periodo di riscaldamento è determinata in base alla zona climatica a cui l'edificio appartiene, la quale a sua volta dipende dai gradi giorno della località;
  - b) Calcolo delle dispersioni termiche:
    - assumendo costante la temperatura interna;
    - quando è opportuno, assumendo il riscaldamento intermittente;
  - c) Calcolo degli apporti solari.
3. Il procedimento di calcolo per l'intero anno si suddivide in:
  - a) Calcolo del fabbisogno annuale di calore per il riscaldamento:
    - il fabbisogno annuale di calore per la sola climatizzazione invernale è quantificato nel fronte del certificato al campo 1 di cui all'articolo 13 del presente regolamento dalla grandezza energia utile  $E_{u,w}$ , la quale esprime il fabbisogno per il solo riscaldamento dell'involucro edilizio, in virtù del fatto che esso si trova in una certa zona climatica;
  - b) Calcolo del fabbisogno annuale per la produzione di acqua calda sanitaria:
    - viene valutato sulla base dei consumi giornalieri indicati nella tabella 3.1 dell'allegato H).
4. Il fabbisogno complessivo dell'energia primaria si determina moltiplicando i fabbisogni riportati al comma 3 per i rispettivi rendimenti globali.

### **Articolo 8**

#### **(Metodologia di classificazione degli edifici)**

1. La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effettuata secondo i seguenti parametri:
  - a) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria  $EP_i$  [kWh/m<sup>2</sup> anno];
  - b) le dispersioni dell'involucro [kWh/m<sup>2</sup> anno];
  - c) il rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

### **Articolo 9**

#### **(Classificazione del fabbisogno di energia primaria)**

1. Il sistema di certificazione regionale, relativo al fabbisogno di energia primaria, è definito sulla base

- dei limiti del corrispondente indice di prestazione energetica  $EP_{Li}$  di cui all'allegato C del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni e, quindi, parametrato al rapporto di forma dell'edificio ed ai gradi giorni della località dove lo stesso è ubicato.
2. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto, rappresentata dal relativo indice per la climatizzazione invernale ( $EP_i$ ), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno ( $kWh/m^2$  anno), viene messa a confronto con la scala di valori costituenti le classi energetiche;
  3. La classe dell'edificio risulta quindi parametrata al consumo di energia primaria massimo previsto dal d.lgs 192/2005 e successive modificazioni, per la specifica tipologia costruttiva in quella località.
  4. La scala di valori costituenti le classi energetiche:
    - a) fornisce in accordo con i principi della direttiva europea 2002/91/CE, una informazione corretta ai cittadini e l'immediata indicazione su quanto possa essere conveniente migliorare la qualità energetica dell'edificio e ridurre la spesa relativa;
    - b) garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i limiti del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni ( $EP_{Li}$ ), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento;
    - c) permette di definire una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai cittadini su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire dal rispetto degli obblighi di legge e con l'utilizzo delle classi;
    - d) assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell'indice di prestazione energetica  $EP_i$  e l'attribuzione della classe energetica, per la quale c'è piena coincidenza con il reale rapporto di forma dell'edificio;
  5. Le classi previste sono sette (dalla A alla G). Inoltre per gli edifici che hanno un indice di prestazione energetica superiore al 200% del valore limite  $EP_{Li}$  stabilito, dal d.lgs 192/2005 e successive modificazioni, al 2005 è introdotta una classe denominata "non qualificato energeticamente" (NQE), che permette elementi di flessibilità nelle procedure di rilascio dell'attestato di certificazione energetica per gli edifici esistenti.
  6. In accordo al sistema di classificazione nazionale, sono stati assunti i seguenti limiti di separazione tra le classi:
    - a) la soglia di riferimento legislativo, relativa al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, in vigore dall' 8 ottobre 2005 (allegato C del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni) è stata posta come limite tra le classi D ed E;
    - b) la soglia di riferimento legislativo in vigore dal 1° gennaio 2008 come limite tra le classi C e D;
    - c) la soglia di riferimento legislativo in vigore dal 1° gennaio 2010 come limite tra le classi B e C.
  7. La tabella 1 di seguito riportata individua la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale:

**Tabella 1. Classificazione del fabbisogno di energia primaria.**

	A ≤	60% $EP_{Li}$ (2010)
60% $EP_{Li}$ (2010)	< B ≤	100% $EP_{Li}$ (2010)
100% $EP_{Li}$ (2010)	< C ≤	100% $EP_{Li}$ (2008)
100% $EP_{Li}$ (2008)	< D ≤	100% $EP_{Li}$ (2005)
100% $EP_{Li}$ (2005)	< E ≤	120% $EP_{Li}$ (2005)
120% $EP_{Li}$ (2005)	< F ≤	140% $EP_{Li}$ (2005)
140% $EP_{Li}$ (2005)	< G ≤	170% $EP_{Li}$ (2005)
	NQE >	170% $EP_{Li}$ (2005)

**Articolo 10**  
**(Classificazione delle dispersioni dell'involucro edilizio)**

1. L'indice di prestazione relativo alle dispersioni dell'involucro edilizio, espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/ m<sup>2</sup> anno), viene messo a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche.
2. In analogia al sistema di classificazione del fabbisogno di energia primaria, i limiti delle classi per la valutazione delle dispersioni dell'involucro sono parametrati in funzione di EP<sub>Li</sub> e, quindi, in funzione del rapporto S/V e del valore dei gradi giorno.
3. Il sistema di classificazione delle dispersioni dell'involucro edilizio è riportato nella seguente tabella 2:

**Tabella 2. Classificazione delle dispersioni**

	A ≤	48%EP <sub>Li</sub> (2010)
48%EP <sub>Li</sub> (2010)	< B ≤	80%EP <sub>Li</sub> (2010)
80%EP <sub>Li</sub> (2010)	< C ≤	80%EP <sub>Li</sub> (2008)
80%EP <sub>Li</sub> (2008)	< D ≤	80%EP <sub>Li</sub> (2005)
80%EP <sub>Li</sub> (2005)	< E ≤	96%EP <sub>Li</sub> (2005)
96%EP <sub>Li</sub> (2005)	< F ≤	112%EP <sub>Li</sub> (2005)
112%EP <sub>Li</sub> (2005)	< G ≤	136%EP <sub>Li</sub> (2005)
	NQE >	136%EP <sub>Li</sub> (2005)

**Articolo 11**  
**(Classificazione degli impianti)**


1. La classificazione del rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (l'indice di prestazione è rappresentato dall'inverso del rendimento globale) è riportata nella seguente tabella 3:

**Tabella 3. Classificazione del rendimento globale.**

	A ≤	1,2
1,2	< B ≤	1,37
1,37	< C ≤	1,65
1,65	< D ≤	1,73
1,73	< E ≤	1,91
1,91	< F ≤	2,1
	< G ≤	2,1

### Articolo 12 (Il certificato energetico degli edifici e gli aspetti energetici correlati)

1. Il certificato energetico contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto nella maniera più completa possibile e permette all'utente di comprendere le informazioni essenziali relative alla qualità energetica dell'edificio.
2. Il certificato di cui all'allegato G) si divide in due parti:



## A) FRONTESPIZIO

**CERTIFICATO ENERGETICO N.**

DISPERSIONI EDIFICIO		EFFICIENZA IMPIANTO	
Classe		Classe	
A	← possibile	A < 12	← possibile
B		B 1,2-1,27	
C		C 1,38-1,66	
D		D 1,66-1,73	
E	← attuale	E 1,74-1,91	← attuale
F		F 1,92-2,1	
G	← (Wh/m <sup>2</sup> anno)	G > 2,1	

**INTERVENTI CONSIGLIATI**

Il fabbisogno energetico degli edifici può essere ridotto con interventi finalizzati a ridurre le dispersioni dell'involucro e a migliorare le prestazioni degli impianti.

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	(kWh/m <sup>2</sup> anno) risparmiati	Scadenza costo/ Costo intervento	Tempo di rientro
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[ - ]	Scadenza costo/ Costo intervento	Tempo di rientro
ENERGIE RINNOVABILI	(kWh/m <sup>2</sup> anno) risparmiati	Scadenza costo/ Costo intervento	Tempo di rientro
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	(kWh/m <sup>2</sup> anno) risparmiati	Scadenza costo/ Costo intervento	Tempo di rientro

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**

Efficienza dell'impianto di condizionamento: **G F E D C B A**

Firma e timbro del redattore:

Esistono documenti correlati da:

**Campo 4:**  
Efficienza  
impianto

**Campo 3:**  
Dispersioni

**Campo 5:**  
Interventi  
consigliati

**Campo 6:**  
Valutazione  
qualitativa  
impianto di  
condizionamento

## B) RETRO

3. Nel frontespizio del certificato sono riportati la classificazione del fabbisogno di energia primaria (campo 1), che permette all'utente di identificare la qualità energetica del sistema edificio-impianto ed una valutazione dei benefici ambientali che possono essere raggiunti attraverso interventi migliorativi (campo 2).
4. Nel retro del certificato vengono considerati anche gli aspetti parziali relativi al comportamento energetico dell'edificio al fine di evidenziare maggiormente quali sono gli eventuali elementi sui quali è opportuno intervenire; in particolare sono riportate la classificazione dell'involucro edilizio (campo 3), che tiene ovviamente conto della localizzazione dell'edificio e la valutazione dell'efficienza globale dell'impianto (campo 4).
5. Nel campo 5 sono indicati gli interventi consigliati, che devono essere efficaci ed economicamente sostenibili ai fini del miglioramento della qualità energetica dell'edificio. E' inoltre presente (campo 6) una valutazione qualitativa dell'impianto di condizionamento (ove presente).

### **Articolo 13 (Descrizione del Frontespizio)**

1. La parte superiore del documento contiene le seguenti informazioni:
  - a) numero identificativo del certificato;
  - b) data di rilascio e di scadenza del certificato;
  - c) informazioni generali relative all'edificio:
    - ubicazione;
    - zona climatica;
    - proprietario;
    - tipologia edilizia;
    - anno di costruzione.
2. Nel campo 1 è presente la valutazione del fabbisogno energetico di energia primaria dell'edificio. La grandezza prescelta per caratterizzare il fabbisogno di energia primaria è il chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/ m<sup>2</sup>anno), in analogia ai limiti di legge riportati nell'allegato C del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni.
3. L'indice di prestazione per la climatizzazione invernale (EP<sub>i</sub>) viene messo a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche. I limiti delle classi non sono riportati nel certificato energetico in quanto, essendo parametrati in funzione del limite del fabbisogno di energia primaria EP<sub>Li</sub>, variano per ciascun edificio considerato.
4. Il certificatore deve calcolare di volta in volta tali limiti interpolando doppiamente tra i valori di EP<sub>Li</sub> riportati nell'allegato C del d.lgs 192/2005 e successive modificazioni in funzione del rapporto tra superficie esterna lorda riscaldata e volume lordo riscaldato (S/V) e dei gradi giorno (GG). Una volta calcolati i limiti delle classi, il certificatore inserisce i valori trovati nel certificato come indicato nell'allegato H) del presente regolamento.
5. Nel certificato sono riportati il fabbisogno attuale di energia primaria dell'edificio (freccia rossa) e quello raggiungibile attraverso opportuni interventi di efficienza energetica (freccia verde).
6. La procedura di assegnazione delle classi prevede due fasi:
  - a) la prima è basata sul calcolo del fabbisogno di energia primaria secondo la metodologia riportata nell'allegato H) del presente regolamento e sul confronto del valore dell'indice di prestazione EP<sub>i</sub> calcolato con i limiti del sistema di classificazione (freccia rossa);
  - b) la seconda prevede la valutazione tecnico-economica di una serie di interventi migliorativi e fornisce quindi l'indicazione della classe che l'edificio potrebbe raggiungere in seguito a misure di efficienza energetica (freccia verde).
7. In relazione al comma 6 lettera b), il certificatore esegue il calcolo del fabbisogno di energia primaria sostituendo alle strutture disperdenti 'reali' strutture che abbiano una buona classe di isolamento ed ai rendimenti degli impianti esistenti, rendimenti ottimali standard. Il confronto tra valori 'reali' e valori raggiungibili fornisce un'immediata indicazione della qualità energetica dell'edificio.
8. Sul frontespizio del certificato è riportato il dato relativo all'aspetto ambientale: la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio che contribuisce a limitare l'uso di combustibili fossili e le conseguenti emissioni di gas serra vengono correlati ai benefici ambientali riassunti mediante il dato relativo all'emissione di anidride carbonica; in particolare si riporta il combustibile di riferimento, le tonnellate di CO<sub>2</sub> emesse all'anno ed il potenziale di riduzione delle emissioni (allegato H).

### **Articolo 14 (Descrizione del retro del certificato)**

1. Nei campi 3 e 4 del retro del certificato sono considerati gli aspetti parziali relativi al comportamento energetico del sistema edificio-impianto. In particolare sono classificati:
  - il comportamento dell'involucro edilizio (campo 3);
  - il rendimento globale degli impianti relativi alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria (campo 4).
2. La classificazione dell'involucro edilizio: l'indice di prestazione D che caratterizza il comportamento dell'involucro edilizio è calcolato come indicato nell'allegato H) ed espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno. Come per il sistema di classificazione dell'energia primaria, i limiti delle classi, essendo parametrati in fun-

zione del rapporto S/V e dei GG, variano per ciascun edificio considerato e devono essere calcolati ed inseriti al momento della compilazione del certificato.

3. La classificazione del rendimento globale degli impianti relativi alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria:

l'indice di prestazione che caratterizza il comportamento energetico dell'edificio dal punto di vista impiantistico è rappresentato dall'inverso del rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria calcolato come indicato nell'allegato H) del presente regolamento. In questo caso i limiti delle classi, essendo indipendenti dal rapporto S/V e dai GG, non variano a seconda dell'edificio e sono riportati direttamente nel certificato.

4. Nel campo 5 del retro del certificato sono inseriti una serie di interventi migliorativi consigliati, che verranno scelti dal certificatore analizzando il caso considerato e che sono finalizzati ad una riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio. Gli interventi sono suddivisi in tre tipologie:

- involucro;
- impianto;
- fonti di energia rinnovabile.

Per ogni intervento considerato devono essere riportati i seguenti dati:

- energia risparmiata (espressa, come visto, in kWh/ m<sup>2</sup>anno);
- costo aggiuntivo per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica;
- tempo di ritorno dell'investimento (in assenza di forme d'incentivazione).

5. Nel campo 6 è riportata una classificazione qualitativa dell'impianto di condizionamento estivo, meglio descritta nell'allegato H).
6. Il certificato contiene i dati di identificazione dell'Ente certificatore.

### **Articolo 15**

#### **(Procedure per il rilascio della certificazione energetica)**

1. La procedura per il rilascio o l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica si articola nelle seguenti fasi:
  - a) il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori e l'amministratore del condominio richiedono la produzione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio in questione al professionista abilitato al rilascio iscritto all'elenco regionale dei professionisti di cui all'articolo 30 della l.r. 22/2007;
  - b) il professionista provvede al calcolo degli indici di prestazione energetica secondo la metodologia indicata all'allegato H del presente regolamento;
  - c) il professionista provvede alla compilazione ed al rilascio al richiedente dell'attestato di certificazione energetica ed a inviarne copia alla Regione Liguria ed al Comune in cui è ubicato l'edificio;
  - d) gli oneri per la suddetta attività di certificazione sono interamente a carico del richiedente.

### **Titolo III Ispezioni e verifiche del processo di certificazione**

#### **Articolo 16**

##### **(Ispezioni)**

1. Le ispezioni devono essere eseguite in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e regionale di settore e nella percentuale del 5% annuo delle certificazioni effettuate.
2. Le ispezioni condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) per i Comuni, relativamente ad almeno il 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 22/2007, consistono nella verifica in corso d'opera dei seguenti aspetti:
  - a) completezza della documentazione progettuale con particolare riferimento alla legge 10/1991 e sue successive modificazioni e coerenza della realizzazione con i contenuti progettuali;
  - b) verifica del rispetto del progetto per quanto riguarda i seguenti aspetti:
    - le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto termico;
    - la tipologia del generatore di calore e dei corpi radianti;
    - la tipologia del sistema di regolazione;
    - l'isolamento del sistema di distribuzione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 33, commi 10 e 11 della l.r. 22/2007.

**Articolo 17**  
**(Verifiche del processo di certificazione)**

1. Le verifiche di idoneità sono eseguite in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e regionale di settore e nella percentuale del 5% annuo delle certificazioni effettuate;
2. Le verifiche di idoneità di cui all'articolo 31, comma 2 della l.r. 22/2007 per il controllo pubblico della qualità energetica degli immobili comprendono:
  - l'accertamento documentale;
  - le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
  - i sopralluoghi delle opere finalizzati alla verifica della coerenza tra i dati dichiarati nel certificato e la situazione realmente realizzata in corso d'opera.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**ALLEGATO A**

**Normativa giuridica e tecnica di**

**riferimento**



## CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA

- UNI 10347 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante – Metodo di calcolo;
- UNI 10348 - Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di calcolo;
- UNI 10349 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici;
- UNI EN 832 - Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali;
- UNI EN 13789 - Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo;
- UNI EN ISO 6946 - Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo;
- UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure –
- Calcolo della trasmittanza termica – Metodo semplificato;
- UNI EN ISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai;
- UNI EN ISO 13370 - Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo
- UNI EN ISO 13790 - Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento;
- UNI 10339 Impianti aerulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta;
- UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli uffici residenziali;
- UNI EN 13779 ventilazione negli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento;

- la legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
- Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica – dati relativi all’edificio
- Raccomandazione CTI Raccomandazione per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento.

#### PONTI TERMICI

- UNI EN ISO 10211-1 - Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Metodi generali di calcolo
- UNI EN ISO 10211-2 - Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali – Ponti termici lineari;
- UNI EN ISO 14683 - Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto.

#### VERIFICHE CONDENSA

- UNI EN ISO 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo;
- UNI EN ISO 15927-1 - Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei dati climatici – Medie mensili dei singoli elementi meteorologici.

## BANCHE DATI

- UNI 10351 - Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore;
- UNI 10355 - Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo;
- UNI EN 410 - Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate;
- UNI EN 673 - Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo;
- UNI EN ISO 7345 - Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni.

## VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO

- UNI EN ISO 13786 - Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo



**ALLEGATO B**

**Valori limite di cui all'art. 4 del**

**Regolamento**



Tabella B-1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0.2	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≥ 0.9	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

Tabella B-2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0.2	9.5	9.5	14	14	23	23	37	37	52	52
≥ 0.9	41	41	55	55	78	78	100	100	133	133

Tabella B-3 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0.2	8.5	8.5	12.8	12.8	21.3	21.3	34	34	46.8	46.8
≥ 0.9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116



# ALLEGATO C

## Trasmittanza termica



Tabella C-1 Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali in $W/m^2K$	
Zona climatica	U ( $W/m^2K$ )
C - D - E	0.40
F	0.35

Tabella C-2 Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura in $W/m^2K$	
Zona climatica	U ( $W/m^2K$ )
C - D - E	0.35
F	0.31

Tabella C-3 Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti se la superficie vetrata dell'immobile è inferiore al 25% della totale superficie scambiante

Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura in $W/m^2K$	
Zona climatica	U ( $W/m^2K$ )
C - D - E	2.8
F	2.2

Tabella C-4 Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti se la superficie vetrata dell'immobile è superiore al 25% della totale superficie scambiante

Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura in $W/m^2K$	
Zona climatica	U ( $W/m^2K$ )
C - D - E	< 2.1
F	< 1.8



# ALLEGATO D

## Rendimento impianto termico



## Rendimento globale medio stagionale limite dell'impianto termico

Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore al valore fornito dalla seguente espressione:

$$\eta_g = (75 + 3 * \log P_n)\%$$

Dove  $\log(P_n)$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Per valori di  $P_n$  superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.



**ALLEGATO E**  
**Trasmittanza termica di cui alla**  
**Raccomandazione R03/3**



## TRASMITTANZE TERMICHE

Le tabelle riportate in questo allegato si riferiscono alla raccomandazione RO3/3 curata dal sottocomitato 1 "Trasmissione del calore e fluidodinamica" del CTI e forniscono un insieme di valori consigliati per le trasmittanze, utile soprattutto nel caso in cui le informazioni in merito alla tipologia costruttiva edilizia non siano reperibili con certezza.

Tabella E-1 Trasmittanza termica delle pareti perimetrali verticali [W/m<sup>2</sup>K]

Spessore [m]	Muratura di pietrame intonacata	Muratura di mattoni pieni intonacati sulle due facce	Pannello prefabbricato in cls	Parete a cassa vuota con mattoni forati	Struttura isolata
0.15	-	2.31	4.03	-	0.59
0.2	-	1.84	3.64	-	0.57
0.25	3.55	1.54	3.36	1.2	0.54
0.3	3.19	1.33	3.15	1.15	0.52
0.35	2.92	1.18	2.98	1.11	0.5
0.4	2.7	1.06	2.84	1.11	0.48
0.45	2.52	0.97	2.73	1.11	0.46
0.5	2.37	0.89	2.63	1.11	0.44
0.55	2.24	0.82	2.54	1.11	0.42
0.6	2.13	0.77	2.46	1.11	0.4

Tabella E-2 Trasmittanza termica dei cassonetti [W/m<sup>2</sup>K]

Tipologia di cassonetto	Trasmittanza termica
Cassonetto non isolato	6
Cassonetto isolato	1

Tabella E-3 Trasmittanza termica delle pareti interne verticali [W/m<sup>2</sup>K]

Spessore [m]	Muratura di mattoni pieni intonacati sulle due facce	Muratura di mattoni forati intonacati sulle due facce	Parete in cls intonacata	Parete a cassa vuota con mattoni forati	Struttura isolata
0.15	1.91	1.38	2.96	1.16	0.56
0.2	1.67	1.11	2.79	1.12	0.54
0.25	1.43	0.93	2.62	1.08	0.52
0.3	1.19	0.8	2.46	1.04	0.5

Tabella E-4 Trasmittanza termica delle coperture piane e a falde [W/m<sup>2</sup>K]

Spessore [m]	Soletta piana non coibentata in laterocemento	Soletta piana coibentata	Tetto a falda in laterizio non coibentato	Tetto a falda in laterizio coibentato	Tetto in legno poco isolato	Tetto in legno mediamente isolato
0.15	2	0.77	2.77	0.87	1.31	0.72
0.2	1.76	0.72	2.39	0.81		
0.25	1.53	0.67	2.02	0.75		
0.3	1.3	0.61	1.65	0.68		
0.5	1.06	0.56	1.28	0.62		

Tabella E-5 Trasmittanza termica dei solai sotto ambienti interni [W/m<sup>2</sup>K]

Spessore [m]	Soletta in laterocemento	Soletta in laterocemento confinante con sottotetto	Solaio prefabbricato in cls tipo Predalle	Soletta generica coibentata
0.2	1.59	1.68	2.16	0.68
0.25	1.39	1.47	2.01	0.63
0.3	1.19	1.25	1.87	0.58
0.35	1	1.03	1.73	0.53

Tabella E-6 Trasmittanza termica dei solai a terra, su spazi aperti o su ambienti non riscaldati [W/m<sup>2</sup>K]

Spessore [m]	Soletta in laterocemento su cantina	Soletta in laterocemento su vespaio o pilotis	Basamento in laterocemento su terreno	Basamento in cls su terreno	Soletta generica coibentata su cantina-vespaio-pilotis
0.2	1.54	1.76	1.37	1.35	0.71
0.25	1.35	1.53	1.24	1.31	0.66
0.3	1.16	1.30	1.11	1.27	0.61
0.35	0.97	1.06	0.98	1.23	0.55

# ALLEGATO F

## Guida alla raccolta dei dati



**ALLEGATO F1 - GUIDA ALLA RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE**

Documentazione da richiedere	
Piante:	
Prospetti:	
Sezioni:	
Altro:	

Generalità	
Referente:	Nome:
	Telefono:
	e-mail:
Indirizzo:	Località:
	Comune:
	Provincia:
	CAP:
Zona climatica:	
Gradi giorno:	
Ulteriori informazioni:	

<b>Dati sull'edificio</b>	
Uso:	
Tipologia edificio (es:linea, torre, schiera, edificio isolato):	
Anno di costruzione:	
N° piani:	
Altezza interpiano:	Piano 1: Piano 2: Piano 3: Piano 4: Piano 5:
Presenza di locali (semi)interrati:	
Presenza di locali non riscaldati:	
Presenza di locali ammezzati:	
Altro:	

<b>Tipologia delle strutture opache</b>	
<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	
Strutture portanti esterne:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:
Strutture portanti interne:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:
Divisori interni:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:

<b>Tipologia delle strutture opache</b>	
<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	
Solaio piano terra:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:
Solaio interpiano:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:
Divisori interni:	Tipologia 1: Tipologia 2: Tipologia 3: Tipologia 4:

<b>Tipologia delle strutture trasparenti</b>		
Piano 1	Tipo 1	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 2	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 3	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 4	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:

<b>Tipologia delle strutture trasparenti</b>		
Piano 2	Tipo 1	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 2	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 3	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:
	Tipo 4	N° finestre: Dimensioni: Tipologia vetri: Tipologia telaio: Cassonetto: Altro:

<b>Tipologia delle porte</b>		
<b>PORTE SUL PERIMETRO ESTERNO DELL'EDIFICIO</b>		
Piano 1	Tipo 1	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 2	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 3	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 4	N° porte: Materiale: Altro:
<b>PORTE SUL PERIMETRO INTERNO DELL'EDIFICIO</b>		
Piano 1	Tipo 1	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 2	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 3	N° porte: Materiale: Altro:
	Tipo 4	N° porte: Materiale: Altro:

**ALLEGATO F2- RILIEVO DATI CENTRALE TERMICA****Indirizzo:**

Via \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

**Sistema di riscaldamento:** Autonomo Centralizzato**Alimentazione centrale termica:** Gas metano Gasolio Olio fluido**Generatori di calore:**

	Marca	Modello	Matr.	Pot. focolare	Pot. utile	Anno *
1						
2						
3						
4						

**Bruciatori:**

	Marca	Modello	Matr.	Tensione e sistema di alimentazione	Pot. elettrica assorbita	Anno *
1						
2						
3						
4						

**Termoregolazioni:**

	Marca centralina	Modello	Numero vie valvola	Descrizione circuito idraulico
1				
2				
3				
4				

**Circolatori:**

	Tipo	Marca	Modello	Tensione e sistema di alimentazione	Pot. elettrica assorbita	Descrizione circuito idraulico
1						
2						
3						
4						

(\*) L'anno richiesto si riferisce alla sostituzione o alla più recente manutenzione dell'elemento considerato.

**Note:**

--

**ALLEGATO F3 - RILIEVO DATI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA**

**Sistema di produzione:**

Indipendente

Con caldaia  
riscaldamento

**Alimentazione centrale :**

Gas metano

Gasolio

Olio fluido

Elettricità

**Tipologia di apparecchio :**

Generatore istantaneo:

Tipo B con pilota permanente

Tipo B senza pilota

Tipo C

Note:

Generatore ad accumulo:

Tipo B con pilota permanente

Tipo B senza pilota

Tipo C

Note:

Accumulatore a riscaldamento indiretto:

A serpentino

A camicia

Note:

**Tipologia distribuzione:**

Con ricircolo

Senza ricircolo

Anno di installazione:

Temperatura di mandata:

**ALLEGATO F4- RILIEVO DATI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO****Regolazione :**

- Continuato
- Spegnimento per un periodo di 6-18 ore:  
Ore di spegnimento notturne: \_\_\_\_\_  
Ore di spegnimento diurne: \_\_\_\_\_
- Attenuazione della temperatura per un periodo di 6-18 ore:  
Ore di attenuazione notturne: \_\_\_\_\_  
Ore di attenuazione diurne: \_\_\_\_\_  
Temperatura ribassata : \_\_\_\_\_

**Distribuzione :**

- Colonne montanti e raccordi coi terminali situati totalmente all'interno degli ambienti riscaldati. Distribuzione orizzontale da centrale a montanti posta nel cantinato.
- Colonne montanti e raccordi coi terminali, non isolati termicamente, inseriti in traccia nel paramento interno dei tamponamenti esterni. Distribuzione orizzontale da centrale a montanti posta nel cantinato.
- Colonne montanti e raccordi coi terminali inseriti in traccia o intercapedine all'interno del isolamento termico dell'edificio ed isolati a norma di legge.

**Emissione :**

Tipologia di terminale: \_\_\_\_\_

Temperatura di mandata: \_\_\_\_\_

# ALLEGATO G

## Certificato energetico



**CERTIFICATO ENERGETICO** n. \_\_\_\_\_  
 rilasciato il \_\_\_\_\_  
 scade il \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI GENERALI EDIFICIO**

- Ubicazione:
- Zona Climatica: C D E F
- Proprietario:
- Anno di costruzione:
- Superficie calpestabile:.. [m<sup>2</sup>]
- Volume lordo:... [m<sup>3</sup>]
- S/V:.... [m<sup>-1</sup>]


**Fabbisogno Energetico**

Confronto tra la classe energetica attuale dell'edificio e quella conseguibile con la realizzazione di interventi migliorativi su involucro e impianto termico.

**Fabbisogno Totale Energia Primaria**

Classe			
A			
B		← possibile	kWh/m <sup>2</sup> anno
C			
D		← attuale	kWh/m <sup>2</sup> anno
E			
F			
G			
NQE			

**Benefici Ambientali**



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 58 t/anno

Potenziale di riduzione CO<sub>2</sub> ottenibile con interventi migliorativi: 35 t/anno

La riduzione del fabbisogno energetico degli edifici residenziali contribuisce a limitare l'uso di combustibili fossili e le relative emissioni di gas serra, contribuendo alla protezione dell'ambiente.

**CERTIFICATO ENERGETICO N.**

**DISPERSIONI EDIFICIO**

Classe

A	←
B	←
C	←
D	←
E	←
F	←
G	←

← possibile

← attuale

kWh/m<sup>2</sup>anno

**EFFICIENZA IMPIANTO**

Classe

A	< 1,2	←
B	1,2-1,37	←
C	1,38-1,65	←
D	1,66-1,73	←
E	1,74-1,91	←
F	1,92-2,1	←
G	> 2,1	←

← possibile

← attuale

**INTERVENTI CONSIGLIATI**

Il fabbisogno energetico degli edifici può essere ridotto con interventi finalizzati a ridurre le dispersioni dell'involucro e a migliorare le prestazioni degli impianti.

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[KWh(m <sup>2</sup> anno)] risparmiati	Scoutacosto/ Costo intervento	Tempo di rientro
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[ - ]	Scoutacosto/ Costo intervento	Tempo di rientro
ENERGIE RINNOVABILI	[KWh(m <sup>2</sup> anno)] risparmiati	Scoutacosto/ Costo intervento	Tempo di rientro
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[KWh(m <sup>2</sup> anno)] risparmiati	Scoutacosto/ Costo intervento	Tempo di rientro

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**


Efficienza dell'impianto di condizionamento: **G F E D C B A**

Il presente documento è stato elaborato da:

Firma e timbro del certificatore:

**ALLEGATO H**  
**Informazioni generali per**  
**la compilazione**  
**del certificato energetico**



**GUIDA ALL'USO DELLE GRANDEZZE DA UTILIZZARE PER LA  
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO ENERGETICO****1. INTESTAZIONE****2. INFORMAZIONI GENERALI EDIFICIO**

<b>INFORMAZIONI GENERALI EDIFICIO</b>	
• Ubicazione:	
Via	
Comune	
Zona Climatica:	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
• Proprietario:	
• Tipologia edilizia:	
• Anno di costruzione:	
• Superficie calpestabile:	
• Volume lordo:	
• S/V:	
	FOTO

### 3. DEFINIZIONI

#### a. *Fabbisogno energetico*

La grandezza prescelta per la caratterizzazione del fabbisogno energetico dell'edificio, sia per quanto riguarda le dispersioni che per quanto concerne l'energia primaria è il **kWh/m<sup>2</sup>anno**. Tale indice esprime il fabbisogno energetico annuo dell'edificio riferito all'unità di superficie calpestabile riscaldata.

La metodologia utilizzata per la procedura di certificazione fornisce quale dato di output il fabbisogno annuale di energia per il riscaldamento in MJ (senza tener conto del contributo dovuto all'acqua calda sanitaria).

Per ottenere il risultato in kWh/m<sup>2</sup>anno è perciò sufficiente convertire i MJ in kWh attraverso il fattore di conversione 3,6 e successivamente dividere il valore ottenuto per la superficie calpestabile riscaldata.

#### b. *Energia utile*

L'energia utile  $E_u$  rappresenta la quantità di calore dispersa dall'edificio durante il periodo di riscaldamento, senza tenere conto degli apporti interni e dell'energia impiegata per la produzione di acqua calda sanitaria.  $E_u$  deve tenere conto anche delle perdite di calore legate a ventilazione (naturale o forzata) e deve essere valutata secondo quanto descritto nelle norme UNI EN 832.

Si tratta quindi di una grandezza che dipende esclusivamente da come è isolata la struttura e dalla zona climatica in cui si trova l'edificio. La relazione che fornisce  $E_u$  è la seguente:

$$E_u = C_g \cdot V_l \cdot (t_i - t_m) \cdot 3600 \cdot 24 \cdot N = C_g \cdot V_l \cdot GG \cdot 3600 \cdot 24 \quad (3.1)$$

dove:

- $C_g$  è il coefficiente volumico globale [ $\frac{W}{m^3 \cdot ^\circ C}$ ];
- $V_l$  è il volume lordo dell'edificio [ $m^3$ ];
- $t_i$  è la temperatura interna di progetto [ $^\circ C$ ];
- $t_m$  è la temperatura media stagionale [ $^\circ C$ ];
- $N$  è il numero dei giorni di riscaldamento convenzionale;
- $GG$  sono i Gradi Giorno.

*c. Rendimento globale dell'impianto di riscaldamento*

Il rendimento globale si ottiene come prodotto della catena dei rendimenti che riguardano la produzione di calore in centrale ( $\eta_p$ ), la regolazione dell'impianto ( $\eta_r$ ), la distribuzione del fluido vettore ( $\eta_d$ ) e l'emissione attraverso i terminali ( $\eta_e$ ). La relazione che fornisce  $\eta_g$  è la seguente:

$$\eta_g = \eta_p \cdot \eta_r \cdot \eta_d \cdot \eta_e \quad (3.2)$$

dove:

- $\eta_p$  è il rendimento di produzione medio stagionale;
- $\eta_r$  è il rendimento di regolazione;
- $\eta_d$  è il rendimento di distribuzione;
- $\eta_e$  è il rendimento di emissione.

In particolare il rendimento di produzione  $\eta_p$  della caldaia deve essere fornito dalla casa costruttrice. In generale i software di calcolo disponibili sul mercato presentano al loro interno archivi di varie tipologie di caldaie, per le quali, in funzione del modello e della potenzialità, vengono indicati anche i valori di  $\eta_p$ .

I valori del rendimento di regolazione  $\eta_r$  vengono calcolati come indicato nella norma UNI 10348 Prospetto II.

I valori del rendimento di distribuzione  $\eta_d$  vengono calcolati come indicato nella norma UNI 10348 Prospetto IV.

I valori del rendimento di emissione  $\eta_e$  vengono calcolati come indicato nella norma UNI 10348 Prospetto III.

Nella norma UNI 10348 sono anche indicate le correzioni da apportare ai rendimenti nel caso di funzionamento intermittente dell'impianto.

È importante sottolineare che il software utilizzato per l'analisi del fabbisogno energetico deve garantire il rispetto della normativa UNI EN 832, UNI 10348 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il calcolo dei rendimenti di impianto.

*d. Energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria*

Il calore richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria (riportato nella norma UNI EN832) è dato dalla:

$$E_w = (\rho \cdot c \cdot V_w \cdot (\vartheta_w - \vartheta_0)) / 1000 \quad (3.3)$$

Dove:

- $\rho$  è la densità dell'acqua,  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ;
- $c$  è il calore specifico dell'acqua,  $c = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ ;
- $V_w$  è il volume di acqua calda richiesto durante il periodo di calcolo [litri]. In particolare:

$$V_w = V_s \cdot S$$

Dove:

- S è la superficie calpestabile [m<sup>2</sup>];
- V<sub>s</sub> è il volume di acqua calda sanitaria richiesto per ogni m<sup>2</sup> di superficie calpestabile, che può essere calcolato con la seguente relazione facendo riferimento alla tabella 3.1 sotto riportata:

$$V_s = V_p \cdot N \cdot n_p$$

- V<sub>p</sub> è il volume di acqua calda sanitaria richiesto al giorno per ogni persona presente nell'edificio [litri];
- N è il numero dei giorni in un anno;
- n<sub>p</sub> rappresenta il numero di persone presenti per unità di superficie calpestabile;
- θ<sub>w</sub> è la temperatura dell'acqua calda prodotta [°C];
- θ<sub>0</sub> è la temperatura media dell'acqua entrante nel sistema di produzione dell'acqua calda [°C].

**Tabella 3.1**

TIPOLOGIA	$V_p$ [l/(persona giorno)]	N [giorni/anno]	$\eta_p$ [Persone/m <sup>2</sup> ]	$V_s$ [l/m <sup>2</sup> anno]
Abitazione comune	50	335	0.03	503
Abitazione lusso	80	335	0.02	536
Uffici	15	200	0.1	300
Ospedali	130	350	0.1	4550
Alberghi	130	210	0.05	1365
Centri sportivi	50	-	-	-
Edifici industriali	30	-	-	-

*e. Rendimento dell'impianto di produzione acqua sanitaria*

Il rendimento globale per la produzione di acqua calda sanitaria si ottiene come prodotto della catena dei rendimenti che riguardano la produzione ( $\eta_p$ ), la regolazione dell'impianto ( $\eta_r$ ), la distribuzione ( $\eta_d$ ). La relazione che fornisce  $\eta_w$  è la seguente:

$$\eta_w = \eta_p \cdot \eta_d \cdot \eta_r \quad (3.4)$$

dove:

- $\eta_p$  è il rendimento di produzione, tabella 3.2;
- $\eta_d$  è il rendimento di distribuzione, tabella 3.3;
- $\eta_r$  è il rendimento di regolazione, tabella 3.4.

In assenza di dati specifici sui rendimenti sopra indicati vengono riportati nelle seguenti tabelle alcuni valori consigliati.

**Tabella 3.2**

<b>Tipologia di apparecchio</b>	<b>Versione</b>	<b><math>\eta_p</math></b>
Generatore a gas di tipo istantaneo per sola produzione di acqua sanitaria	Tipo B con pilota permanente	0.45
	Tipo B senza pilota	0.85
	Tipo C senza pilota	0.88
Generatore a gas ad accumulo per sola produzione di acqua sanitaria	Tipo B con pilota permanente	0.65
	Tipo B senza pilota	0.75
	Tipo C senza pilota	0.85
Accumulatore per produzione di acqua sanitaria a riscaldamento indiretto	A serpentino	0.9
	A camicia	0.85
Riscaldamento elettrico a resistenza ad accumulo		0.33

**Tabella 3.3**

<b>Tipologia del sistema</b>	<b>Tipo di distribuzione</b>	<b><math>\eta_d</math></b>
Sistemi installati prima della 373/76	Senza ricircolo	0.88
	Con ricircolo	0.73
Sistemi installati dopo la 373/76	Senza ricircolo	0.93
	Con ricircolo	0.86
Sistemi autonomi con generatore combinato o dedicato con potenza termica < 35 kW	Senza ricircolo	0.85

**Tabella 3.4**

<b>Altri fattori</b>		
Rendimento di regolazione	$\eta_r$	0.9
Presenza di contabilizzatori	$f_c$	0.9
Nessun contabilizzatore	$f_c$	1

I valori riportati nelle tabelle sopra riportate sono da utilizzarsi in mancanza di maggiori informazioni o di software di calcolo specializzati e certificati per la valutazione dei rendimenti dell'impianto di produzione acqua sanitaria.

*f. Apporti interni gratuiti*

I contributi dovuti alle fonti interne (persone ed illuminazione) sono valutati secondo la norma UNI 10379 in funzione della superficie calpestabile riscaldata.

La relazione utilizzata è la seguente:

$$E_{\text{int}} = f_{\text{int}} \cdot S \cdot n \cdot N \cdot 3.6 \quad (3.5)$$

dove:

- $E_{\text{int}}$  è l'energia dovuta agli apporti gratuiti [MJ];
- $f_{\text{int}}$  è la potenza specifica dovuta agli apporti gratuiti, indicata nella tabella 3.5 in funzione della categoria a cui appartiene l'edificio [ $\text{W}/\text{m}^2$ ];
- $S$  è la superficie calpestabile [ $\text{m}^2$ ];
- $n$  è il numero delle ore al giorno di occupazione dell'edificio;
- $N$  è il numero dei giorni in un anno per i quali si può utilizzare la tabella 3.1.

**Tabella 3.5**

Categoria edificio	Descrizione	$f_{int}$ [W/m <sup>2</sup> ]
E.1 (1)	Residenza con carattere continuativo	4
E.1 (2)	Residenza con carattere saltuario	4
E.1 (3)	Alberghi	4
E.2	Uffici	6
E.3	Ospedali	6
E.4	Attività ricreative	6
E.5	Attività commerciali	8
E.6 (1)	Piscine	8
E.6 (2)	Palestre	4
E.6 (3)	Servizi per attività sportive	4
E.7	Scuole	4
E.8	Attività industriali e artigianali	2

*g. Energia primaria*

L'energia primaria si ottiene dividendo le energie utili ( $E_{ui}$ ) per i relativi rendimenti globali ( $\eta_{gi}$ ); si tratta quindi di una grandezza che considera il fabbisogno energetico del sistema integrato edificio–impianto considerando che gli impianti dedicati al riscaldamento possono essere più di uno (per esempio: impianti aria-acqua). La relazione che fornisce l'energia primaria è la seguente:

$$E_p = \sum_i \frac{E_{ui} - E_{int}}{\eta_{gi}} + \frac{E_w}{\eta_w} \quad (3.6)$$

dove:

- $E_{ui}$  è l'energia utile fornita dall'i-esimo impianto dedicato al riscaldamento [MJ];
- $E_{int}$  è l'energia dovuta agli apporti interni gratuiti [MJ];
- $\eta_{gi}$  è il rendimento globale dell'i-esimo impianto dedicato al riscaldamento;

- $E_w$  è l'energia per la produzione di acqua calda sanitaria [MJ];
- $\eta_w$  è il rendimento di produzione dell'acqua calda sanitaria.

La formula (3.3) contiene la sommatoria dei contributi dovuti alla presenza di diverse tipologie di impianti di riscaldamento. Nel caso di un solo impianto l'energia utile che si ottiene dalla sommatoria coincide con il valore fornito dalla (3.1) ridotto dei contributi dovuti alle fonti interne (persone ed illuminazione) valutati secondo la norma UNI 10379.

#### *h. Efficienza d'impianto*


E' un indicatore della percentuale di energia primaria sprecata dagli impianti durante la trasformazione in energia utile. Essa è definita come:

$$e = \left( \frac{\sum_i E_{ui} - E_{int} + E_w}{E_p} \right) \% \quad (3.7)$$


dove le grandezze descritte sono definite nei paragrafi precedenti.

#### 4. INSERIMENTO DELLE GRANDEZZE SOPRA INDICATE NEL CERTIFICATO

a) *Fabbisogno totale energia primaria*



La freccia rossa indica lo stato attuale, mentre la freccia verde il risultato ottenibile tramite la combinazione di interventi riportata in fondo alla tabella presente sul retro del certificato.


b) *Benefici ambientali*

Il calcolo delle tonnellate di CO<sub>2</sub> emesse ogni anno è effettuato attraverso l'adozione di coefficienti proposti da IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) riportati in tabella 4.2 in funzione della tipologia di combustibile. Tali coefficienti se moltiplicati per l'energia primaria espressa in kWh/anno, forniscono direttamente il valore di tonnellate di CO<sub>2</sub>.


**Tabella 4.2**


<b>CC = Coefficiente Combustibile (t/kWh)</b>	
	<b>t/kWh</b>
Gas	0,000202
Gasolio	0,000257
GPL	0,000363
Elettricità	0,000304

c) *Dispersioni edificio*



d) *Efficienza impianto*





La soluzione che viene consigliata sul certificato è quella che consente il massimo risparmio energetico e che, con il passare degli anni, garantisce il maggior ritorno economico.

f) *Valutazione qualitativa dell'impianto di condizionamento*

La valutazione dell'impianto di condizionamento viene effettuata solo da un punto di vista qualitativo, utilizzando la tabella presente nell'Allegato 6 e sotto riportata per maggiore chiarezza.

**Tabella 4.1**

PARAMETRO	CLASSIFICAZIONE	
	Parametri	Classificazione energetica
Produzione del freddo	Ciclo ad assorbimento di calore (da fonti rinnovabili o teleriscaldamento)	A
	Gruppo frigo ad alta efficienza	B
	Gruppo frigo ad media efficienza	C
	Sistema Multi split con inverter	D
	Sistema Multi split senza inverter (4 o più unità interne)	E
	Sistema Mono,Dual,Trial split	F
		G
Tipologia di impianto	FanCoils o Mobiletti	A
	Apparecchi canalizzabili	B
	UTA a tutt'aria con recupero	C
	Unità di rinnovo con recupero e fancoils	D
	Unità di rinnovo senza recupero e fancoils	E
	UTA a tutt'aria senza recupero	F
Regolazione del sistema centrale e delle singole unità locali	Sistema centralizzato di supervisione cronotermostati di zona a programmazione settimanale	A
	Termostato ambiente	B
		C
		D
		E
<b>ALTRI ELEMENTI</b>		
Schermi solari	Fissi schermatura <70%	si no
	Fissi schermatura >70%	si no
	Mobilo scheramtura max >70%	si no
Recuperatore	Semplice	si no
	Entalpico	si no
Free Cooling		si no
Vetri schemati	Assorbimento <0.35	si no
	Assorbimento >0.5	si no
	Assorbimento >0.7	si no

La tabella suddivide in tre blocchi principali che analizzano i seguenti aspetti:

- Sistema adottato per la produzione del freddo;
- Tipologia di impianto;

- Regolazione del sistema centrale e delle singole unità abitative.

Viene inoltre presa in considerazione la presenza di ulteriori elementi quali:

- Schermi solari;
- Recuperatori;
- Free cooling;
- Vetri schermati.

La classificazione finale dell'impianto che viene inserita nell'apposita area del certificato sotto riportata si ottiene qualitativamente valutando i risultati riscontrati per i vari blocchi e poi valutando un' eventuale correzione per la presenza o l'assenza degli elementi sopra indicati.

È necessario considerare che:

- a un impianto frigo centralizzato con free cooling corrisponde la classe A;
- a un impianto frigo centralizzato corrisponde la classe B;
- agli split semplici corrisponde la classe G.

Valutazione qualitativa dell 'impianto di condizionamento							
Efficienza dell 'impianto di condizionamento:	G	F	E	D	C	B	A


↑


*Una volta individuata la classe finale si inserisce il valore nel certificato barrando l'opportuna casella*

### 5. SCHEMA A BLOCCHI

Per una più facile comprensione di quanto sopra illustrato, si riporta uno schema a blocchi dove sono individuate tutte le fasi relative alla raccolta ed alla elaborazione dei dati per la compilazione del certificato.

## Certificazione energetica degli edifici





# ALLEGATO I

## Classificazione degli impianti di condizionamento





## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

### **Quadro normativo**

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ed i suoi successivi aggiornamenti (D.Lgs n° 311 del 29 Dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del 16-12-2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia), di seguito chiamato Decreto Legislativo si pone i seguenti obiettivi:

- migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni inquinanti del settore civile che assorbe il 30% dell'energia utilizzata dal Paese;
- contribuire agli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto;
- assicurare la più ampia applicazione della legislazione energetica sul territorio nazionale.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, lo stesso Decreto Legislativo fissa criteri per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e la definizione dei requisiti minimi, per le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione e per la certificazione energetica degli edifici.

I principi generali della certificazione energetica degli edifici sono definiti all'articolo 6 del Decreto Legislativo, dove al comma 9 è prevista la predisposizione di specifiche Linee guida nazionali.

Le Regioni, nell'ambito della loro azione di governo, e con particolare riferimento alla previsione di un piano di sensibilizzazione dei cittadini e di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare territoriale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legislativo, possono predisporre normative per:

- l'attuazione della direttiva 2002/91/CE
- la definizione di un proprio sistema di certificazione energetica

- la promozione dell'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alle nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici prevedendo un sistema di incentivi e premialità legato al raggiungimento di più elevati livelli di qualità energetica.

La Regione Liguria attraverso il Piano Energetico Ambientale Regionale ha delineato le politiche energetiche ed ambientali per il breve e medio periodo; particolare rilevanza è attribuita al contenimento dei consumi attraverso l'incremento dell'efficienza energetica.

Il comparto civile rappresenta il 38% dei consumi energetici regionali e, in linea con la situazione nazionale, presenta ampi margini di risparmio energetico. I nostri edifici, pubblici e privati, presentano livelli di consumo più elevati delle corrispondenti strutture presenti in altri paesi europei.

E' necessario pertanto intervenire in maniera incisiva nel settore civile in quanto la maggior parte delle strutture e degli impianti sono preesistenti; l'esecuzione di interventi di efficienza energetica in questi casi si presenta molto complessa ed articolata.

La certificazione è uno strumento che, come già indicato nel Piano Energetico Ambientale Regionale, intende proporre un approccio metodologico di tipo integrato che consenta di avere una percezione dei consumi energetici del sistema edificio-impianto in modo da favorire l'adozione di misure rivolte al risparmio energetico.

Si tratta di obiettivi ambiziosi, di ampio respiro ed in un quadro normativo in forte evoluzione proprio a causa del processo di recepimento della Direttiva, la quale interviene su:

- Certificazione;
- Ispezioni degli impianti termici;
- Formazione.

La finalità della certificazione energetica degli edifici è espressa dalla Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia nei

seguenti termini: *“la certificazione energetica degli edifici consiste nella descrizione dei loro parametri energetici, permettendo l'informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua efficienza energetica”.*

Un altro punto rilevante relativo all'aspetto energetico deriva dall'integrazione e dalla definizione in maniera completa della qualità edilizia, per cui la certificazione degli edifici si iscrive in un più ampio processo di garanzia della qualità stessa dell'oggetto edilizio e dei relativi impianti, con attenzione alle diverse fasi progettuali, realizzative e gestionali.

L'intento della Regione Liguria è quello di avviare il processo di certificazione in maniera efficace, andando a definire le metodologie e gli obiettivi nei diversi comparti in maniera coerente con il quadro normativo vigente e il più possibile compatibile con il parco edilizio regionale.

In seguito ad un “periodo di avviamento della certificazione” sul territorio ligure, il Regolamento potrà essere aggiornato, modificato ed integrato sia sulla base dell'esperienza realizzata in ambito regionale sia in seguito alle indicazioni suggerite a livello nazionale (attraverso le Linee Guida Nazionali).

## AVVISO

Con riferimento all'istanza presentata dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) già pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 18, parte I, del 14 novembre 2007, si pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), la deliberazione della Consulta statutaria n. 2 del 21 novembre 2007, che ha dichiarato a maggioranza ammissibile il quesito.

### DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA

21.11.2007

N. 2

**Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 ("Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati").**

#### LA CONSULTA STATUTARIA

- VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'articolo 8 Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il giorno 8 novembre 2007 da dieci cittadini residenti in Liguria ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione stessa, per promuovere referendum abrogativo con il seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)?";
- VISTO l'articolo 8 della Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, di seguito denominato Statuto, che disciplina il referendum abrogativo di leggi regionali;
- VISTO l'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 1977 n.44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari"), che regola le modalità per promuovere il referendum ed, in particolare, prevede che i cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia e che i promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
- VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell'iniziativa popolare e del referendum, in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta statutaria, che ne accerta la legittimità e, altresì, la chiarezza e l'univocità del quesito referendario;
- VISTI gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente alla Consulta statutaria ed alle funzioni dalla stessa svolte;
- VISTA la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 del 2006, sulla ammissibilità del referendum abrogativo si pronuncia, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Consulta statutaria;

- VISTO l'articolo 10 dello Statuto, che ai commi 1 e 2 individua i limiti oggettivi dei referendum, disponendo che i referendum non sono ammessi, oltre che sulle disposizioni statutarie, nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.
- VISTA la legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);
- RITENUTO che in detta legge non è rinvenibile nessuna disposizione avente oggetto materie quali status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione ed attuazione delle normative comunitarie;
- RITENUTO che, per quanto attiene in particolare la materia relativa ad ordinamento degli organi e degli uffici regionali, il limite previsto dall'art. 10 dello Statuto neanche in questo caso è violato, poiché l'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 descrive funzioni connaturali alle finalità della legge stessa, vertente su temi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, come recita il titolo della legge stessa;
- RITENUTO altresì che l'art. 8 della legge de qua riguarda esclusivamente la composizione dell'organo, le cui funzioni sono indicate nell'art. 7;
- RITENUTO che il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale in tutto il suo articolato, deve ritenersi chiaro ed univoco;
- RITENUTO conseguentemente che, per le ragioni esposte, l'istanza referendaria, accertatane la legittimità, è da dichiararsi ammissibile;

A maggioranza

### **DELIBERA**

- di dichiarare l'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) presentata l'8 novembre 2007, poiché la stessa non disciplina materie escluse dal referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e perché il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale, è da ritenere chiaro ed univoco;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**IL SEGRETARIO**  
Maria Francesca Costa

**IL PRESIDENTE**  
Fernanda Contri